Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 10 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 84**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

(1200)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione d'arte ungherese » in Genova.

Con decreto 10 marzo 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 27 detto al registro 4 Finanze, foglio n. 15, l'Associazione Nuovi Artisti Ungheresi « U.M.E. » di Budapest è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione d'arte ungherese indetta a Genova.

(1202)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1045.**

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. **3499.**

Approvazione del nuovo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri », in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2478, col quale venne approvato il nuovo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, in sostituzione del precedente statuto approvato col R. decreto 19 aprile 1925, n. 526;

Vedute le proposte fatte nell'intento di addivenire ad un riordinamento didattico del predetto Istituto;

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato col R. decreto 25 novembre 1926, n. 2478, è sostituito lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 24. — FERZI.

Statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ED ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI.

Art. 1.

Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze ha per fine di promuovere l'alta cultura e l'incremento scientifico nel campo delle discipline politiche e sociali e di fornire la preparazione specifica per le professioni amministrativa-sindacale, diplomatica, consolare e coloniale, secondo i principî informativi dello Stato fascista.

E' annessa all'Istituto una Scuola di perfezionamento in politica internazionale.

Art. 2.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze sociali e politiche.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea ha la durata di quattro anni divisi in due bienni.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti, fra le quali sono comprese anche materie insegnate nella Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Firenze e nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Istituzioni di diritto penale;
6. Diritto internazionale pubblico;
7. Diritto internazionale privato;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
10. Economia politica teoretica;
11. Contabilità di Stato;
12. Statistica metodologica;
13. Statistica demografica;
14. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
15. Legislazione economica;
16. Geografia politica ed economica;
17. Scienza politica;
18. Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
19. Politica economica;
20. Storia dei trattati e delle relazioni diplomatiche;
21. Storia moderna e contemporanea;
22. Storia della colonizzazione;
23. Geografia ed etnografia delle colonie;
24. Illustrazione monografica delle colonie italiane;
25. Politica e legislazione coloniale;
26. Igiene coloniale;
27. Diritto corporativo e diritto del lavoro;
28. Diritto industriale;
29. Sociologia.

Art. 4.

Le materie proposte per il primo biennio sono:

1. Istituzioni di diritto privato (biennale);
2. Istituzioni di diritto pubblico (biennale);
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Istituzioni di diritto penale;
6. Statistica metodologica;
7. Economia politica teoretica;
8. Legislazione economica;
9. Geografia politica ed economica (biennale);
10. Sociologia.

Art. 5.

Per il secondo biennio si propongono le seguenti materie secondo l'indirizzo preferito:

I

Amministrativo-sindacale.

1. Scienza politica;
2. Diritto costituzionale;
3. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario (biennale);
5. Contabilità di Stato;
6. Diritto corporativo e diritto del lavoro;
7. Politica economica;
8. Statistica demografica;
9. Diritto industriale;
10. Storia moderna e contemporanea (biennale).

II

Diplomatico-consolare.

1. Scienza politica;
2. Storia dei trattati e delle relazioni diplomatiche (biennale);
3. Storia moderna e contemporanea (biennale);
4. Storia delle dottrine e istituzioni politiche;
5. Diritto internazionale pubblico (biennale);
6. Diritto internazionale privato;
7. Diritto costituzionale;
8. Politica economica;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Geografia ed etnografia delle colonie.

III

Coloniale.

1. Storia della colonizzazione;
2. Geografia ed etnografia delle colonie;
3. Politica e legislazione delle colonie;
4. Diritto costituzionale;
5. Diritto internazionale pubblico (biennale);
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
7. Politica economica;
8. Illustrazione monografica delle colonie italiane;
9. Storia moderna e contemporanea (biennale);
10. Igiene coloniale.

Art. 6

All'inizio del secondo biennio lo studente dichiara quale indirizzo intende seguire.

Lo studente può chiedere al Consiglio dell'Istituto di essere autorizzato a seguire un piano di studi diverso da quelli previsti nell'articolo precedente, purchè questo piano comprenda non meno di venti materie scelte fra quelle insegnate nell'Istituto ed eventualmente nella Regia università di Fi-

renze e nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali e coordinate in modo da costituire, a giudizio del Consiglio, un serio ed organico programma di studi politici e sociali.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non abbia frequentato almeno quattro materie.

Art. 7.

Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni orali ed esercitazioni scritte ed orali.

Art. 8.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono essere tenuti corsi a titolo privato, in conformità dell'art. 38 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio dell'Istituto deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

Art. 9.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali dell'Istituto, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Direttore dell'Istituto.

Art. 10.

Il Consiglio dell'Istituto esamina e coordina tra loro i programmi dei corsi, che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, vi introduce le opportune modificazioni ed elabora così un piano organico di studi che pienamente risponda alle finalità scientifiche e culturali dell'Istituto.

I professori hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Istituto, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 11.

I professori delle materie istituzionali, indicate nell'art. 4 come biennali, debbono in quegli anni, in cui cade, come materia d'insegnamento, la seconda parte del loro programma, premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del 1° anno.

Art. 12.

Nei corsi monografici e in quelli biennali il professore è tenuto ogni anno a trattare argomenti differenti da quelli trattati nell'anno precedente.

TITOLO II.

Del governo dell'Istituto.

Art. 13.

Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » è retto dal Direttore, dal Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio dell'Istituto.

Art. 14.

Il Direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione ed è scelto fra i professori di ruolo stabili del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche, o della Regia università di Firenze appartenenti al Consiglio dell'Istituto, su proposta del Consiglio stesso approvata dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto: dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Al Direttore spetta una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione.

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione è composto delle seguenti persone:

Il Direttore che lo presiede, un rappresentante del Governo nominato dal Ministro dell'istruzione, un rappresentante del comune di Firenze, il Rettore della Regia università di Firenze, due rappresentanti degli eredi del fondatore Marchese Alfieri di Sostegno, un rappresentante del Consiglio dell'Istituto ed un rappresentante di ciascuno degli enti e privati cittadini che contribuiscano con annui assegni non inferiori a L. 25,000 al mantenimento dell'Istituto.

Tutti i suddetti rappresentanti durano in ufficio un biennio e possono essere riconfermati.

Quando, per qualsivoglia causa, lasci l'ufficio un consigliere prima della scadenza, colui che è chiamato a surrogarlo rimane in ufficio quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Il privato sovventore, che contribuisca per la somma sopra indicata, può, anzichè farsi rappresentare, intervenire personalmente.

Art. 16.

Il Consiglio dell'Istituto è composto del Direttore, che lo presiede, dei professori di ruolo dell'Istituto e dei professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Firenze, che insegnino una delle materie elencate nell'art. 3.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, ed in caso di parità ha doppio voto il Direttore.

Art. 18.

Spetta al Direttore:

a) compilare e proporre al Consiglio d'amministrazione gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

b) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti approvati dal Consiglio d'amministrazione col bilancio proventivo o con speciali deliberazioni;

c) rilasciare i mandati di entrata e di uscita;

d) fornire al segretario-economo una somma non superiore alle lire 1000 per le minute spese, a meno che non venga deliberato diversamente dal Consiglio d'amministrazione, e vigilare sull'impiego di questa somma;

e) esercitare tutte quelle altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 19.

Nessun mandato, a nome dell'Istituto, sarà valido senza la firma del Direttore e del segretario-economo, e, qualora contempli una spesa non inscritta nel bilancio, senza la menzione della relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO III.

Dei professori ufficiali.

Art. 20.

L'insegnamento ufficiale nell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche è impartito da professori di ruolo e da incaricati dell'Istituto medesimo, della Regia università di Firenze e di altri Istituti superiori, mediante scambio di insegnamenti in conformità del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, e dello statuto della Regia università di Firenze.

Art. 21.

I posti di ruolo del Reale istituto sono cinque, e le relative materie d'insegnamento saranno, fra quelle elencate nell'art. 3, determinate dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio dell'Istituto.

A tutti i professori di ruolo spetterà lo stesso trattamento economico e giuridico che lo Stato fa e farà ai professori di ruolo, di grado corrispondente, delle Università tipo *A*.

Art. 22.

Con i contributi dell'Istituto e con quelli dei professori di ruolo sarà provveduto al trattamento di quiescenza a favore dei detti professori, mediante una convenzione da stipulare con un Istituto di assicurazione riconosciuto dallo Stato.

A tale scopo il contributo complessivo da corrispondere all'Istituto di assicurazione è stabilito nella ragione del 12 per cento sull'importo degli stipendi dei professori di ruolo e sarà per metà a carico dei professori stessi e per metà a carico dell'Istituto superiore di scienze sociali.

Art. 23.

Nel bilancio preventivo di ciascun anno è iscritta una somma pel detto trattamento di quiescenza.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione di concorrere al riscatto di un certo numero d'anni arretrati, quando si tratti di persone che, per la loro età, non avrebbero vantaggio sensibile da un trattamento di quiescenza iniziato alla entrata in vigore del presente statuto.

TITOLO IV.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 24.

Possono essere iscritti quali studenti del 1° anno dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche coloro che, provenendo dal liceo classico o dal liceo scientifico, abbiano superato l'esame di maturità.

Per l'iscrizione di studenti, che siano muniti del diploma di maturità classica o scientifica ed abbiano compiuto anni di corso in una Facoltà o in altri Istituti superiori, si provvede a sensi dell'art. 72 del regolamento generale universitario.

Possono essere inscritti al 4° anno i laureati in giurisprudenza e i laureati in scienze politiche o economiche e commerciali, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tre anni prima, con l'obbligo di superare gli esami sulle materie del primo biennio, che non abbiano già superato pel conseguimento della laurea nella Università o Istituto superiore da cui provengono, e con l'obbligo della frequenza e dell'esame in quelle materie che saranno determinate dal Consiglio dell'Istituto.

Art. 25.

All'atto dell'iscrizione viene rilasciato ad ogni studente un libretto, in cui ciascun professore segna le attestazioni di frequenza e di profitto.

Il libretto viene anno per anno trascritto nella carriera scolastica dello studente e vale per l'intero corso di studi.

Art. 26.

Per le materie comuni gli studenti della Facoltà giuridica e del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono ammessi ad iscriversi, senza alcuna sopratassa, ai corsi tenuti dai professori dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche e, reciprocamente, gli studenti dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche sono ammessi ad iscriversi ai corsi tenuti dai professori della Facoltà giuridica e del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, con pieno riconoscimento scambievole dell'efficacia legale di tali iscrizioni: sicchè esse valgono agli studenti della Facoltà giuridica per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, agli studenti in scienze sociali per il conseguimento della laurea in scienze sociali e politiche e agli studenti del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali.

Gli studenti dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche possono iscriversi gratuitamente anche a singoli corsi ufficiali spettanti ad altra Facoltà della Regia università di Firenze che non sia quella di giurisprudenza, e gli studenti della Regia università di Firenze possono iscriversi, pure gratuitamente, a quei corsi dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche che non siano comuni colla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 27.

Per l'uso delle biblioteche e di tutti gli altri mezzi di studio, gli iscritti all'Istituto superiore di scienze sociali e politiche e alla Regia università di Firenze godranno delle medesime facilitazioni.

Art. 28.

Gli esami sono di profitto e di laurea. Lo studente può presentarsi all'esame di laurea alla fine del 4° anno a condizione che abbia superato tutti gli esami di profitto. Inoltre, per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente che abbia seguito l'indirizzo diplomatico-consolare dovrà dimostrare, con esame scritto e orale, di conoscere la lingua francese e almeno un'altra lingua straniera; parimenti lo studente che abbia seguito l'indirizzo coloniale, per essere ammesso all'esame di laurea, dovrà dimostrare, con esame scritto e orale, di conoscere la lingua francese o la lingua inglese, nonchè la lingua araba.

Art. 29.

Nel corso degli studi non potrà essere ammesso agli esami di politica economica, legislazione economica, scienza

delle finanze e diritto finanziario, contabilità di Stato, chi non abbia prima superato l'esame di economia politica teoretica. Non potrà essere ammesso all'esame di statistica demografica chi non abbia prima superato l'esame di statistica metodologica. Non potrà essere ammesso agli esami di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto internazionale pubblico, di diritto internazionale privato, di diritto corporativo e diritto del lavoro, di diritto industriale, chi non abbia prima superato gli esami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto pubblico.

Per gli studenti che provengano da altre Università o Istituti superiori, il Consiglio dell'Istituto stabilirà, volta per volta, i limiti di applicazione del presente articolo.

Art. 30.

Ogni professore, agli effetti dell'ammissione agli esami di profitto, può accertare, mediante discussioni in classe, alternate con le lezioni cattedratiche o raggruppate negli ultimi mesi dell'anno accademico, il profitto che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento. Il profitto deve essere attestato da una dichiarazione di sufficienza dei singoli professori scritta sul libretto di cui all'art. 25.

Art. 31.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che il Consiglio dell'Istituto disponga diversamente, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di profitto si svolgono dinanzi ad una commissione di tre o cinque membri nominati dal Direttore. Uno di questi può non esercitare un insegnamento ufficiale del l'Istituto ed essere scelto fra i cultori delle materie elencate nell'art. 3, in conformità dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 32.

L'esame di laurea consiste in una tesi scritta e in una discussione orale su di essa e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della tesi scritta.

Art. 33.

Il tema della tesi di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e il professore della rispettiva materia o della materia più affine.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il candidato durante la preparazione della tesi.

Art. 34.

Il tema della tesi di laurea deve essere registrato in segreteria almeno quattro mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno dodici giorni prima.

La tesi deve essere presentata in segreteria in cinque copie almeno un mese prima della discussione ed è, innanzi tutto, sottoposta ad una commissione di lettura nominata dal Direttore e composta di tre membri, dei quali almeno due dovranno essere professori ufficiali. La commissione decide se la tesi sia meritevole di venire ammessa alla discussione e deve esprimere, in una relazione, i motivi del proprio giudizio. Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta. La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

Art. 35.

Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea debbono comunicare alla direzione, con dichiarazione della segreteria della Università o dell'Istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo rigorosamente vietato di ripresentarlo per il conseguimento della laurea presso il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche.

Art. 36.

La commissione per l'esame di laurea è costituita di almeno sette membri, a scelta del Direttore, in maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno un libero docente delle discipline insegnate nel Reale istituto, che non sia professore ufficiale nel medesimo.

Prima della discussione, che è pubblica, la commissione, in seduta segreta, prende notizia della relazione di cui all'art. 34.

Art. 37.

La misura delle tasse e sopratasse scolastiche è quella stabilita per la Facoltà di giurisprudenza.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche sono quelli determinati dalla tabella *H* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 38.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto superiore di scienze sociali e politiche, tranne la tassa di laurea, che viene versata all'Erario.

Art. 39.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 40.

La mancanza disciplinare è comunicata al Direttore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione, che viene inflitta direttamente dal Direttore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva in mancanze lievi, il Direttore deferisce lo studente al Consiglio dell'Istituto, che giudica a maggioranza di voti e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Il rapporto per il giudizio del Consiglio dell'Istituto viene dal Direttore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

Nei suoi poteri discrezionali, il Direttore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente, per mancanza d'indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Istituto.

Art. 41.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 4° grado viene data inoltre comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Istituto uno studente al quale sia stata applicata, da altra Università o da altro Istituto superiore, la pena di 4° grado, prima che la pena stessa sia stata interamente scontata.

Art. 42.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte, conseguentemente, nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari, prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicate nell'Istituto, qualora lo studente punito vi si trasferisca.

Art. 43.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 44.

Il Consiglio dell'Istituto potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO V.

Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali.

Art. 45.

La Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali ha per fine di preparare i giovani laureati allo studio approfondito dei problemi internazionali: essa rilascia un diploma di perfezionamento in studi politici internazionali.

Alla Scuola possono inscriversi i laureati del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche, i laureati in giurisprudenza, i laureati in scienze politiche, i laureati in scienze economiche e commerciali. Potranno pure essere iscritti i laureati di altre Facoltà e i laureati stranieri la cui preparazione scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio della Scuola.

La Scuola di perfezionamento funziona anche come Seminario per gli studenti del secondo biennio del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche, e rilascia in tal caso attestati di frequenza e di profitto.

Art. 46.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi tengono i corsi delle materie elencate nell'articolo seguente.

Il direttore è nominato annualmente dal Consiglio del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche ed è rieleggibile.

Art. 47.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio e comprende i seguenti insegnamenti:

1. Diritto pubblico comparato (annuale);
2. I problemi interni degli Stati Europei continentali (annuale);
3. I problemi del Mediterraneo (semestrale);
4. I problemi politici dell'Europa orientale (annuale);
5. La Gran Brettagna e la sua politica (trimestrale);
6. Gli Stati Uniti e la loro politica (trimestrale);
7. L'Estremo Oriente e i problemi del Pacifico (trimestrale);
8. Problemi economici internazionali (annuale);
9. Teoria e pratica dei trattati di commercio (annuale);
10. L'America centrale e meridionale (semestrale);
11. La Società delle Nazioni (trimestrale);
12. Problemi finanziari e monetari del dopoguerra (semestrale).

Art. 48.

Il Consiglio della Scuola potrà inoltre, di anno in anno, incaricare persone particolarmente competenti a tenere brevi corsi speciali di lezioni e conferenze su problemi internazionali di attualità.

Art. 49.

Lo studente che abbia superato l'esame di profitto in almeno nove delle materie elencate nell'art. 47, tra cui le cinque annuali, potrà essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in studi politici internazionali.

Art. 50.

Per le iscrizioni e per gli esami di profitto nelle singole materie e per l'esame di diploma valgono le norme contenute negli articoli 25, 30, 31, 32 e 35 del presente statuto.

Art. 51.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite di tre membri scelti dal direttore della Scuola di perfezionamento tra gli insegnanti della Scuola stessa. La Commissione per l'esame di diploma è costituita di almeno cinque membri scelti dal direttore della Scuola di perfezionamento fra gli insegnanti della Scuola, ed è presieduta dal direttore.

Art. 52.

Gli iscritti alla Scuola per il corso di perfezionamento pagheranno le tasse e sopratasse stabilite per la Facoltà di giurisprudenza.

TITOLO VI.

Del personale di amministrazione e del personale subalterno.

Art. 53.

Il servizio di segreteria e di cassa viene disimpegnato dalla Università, mediante apposita convenzione da stipularsi fra l'Università e l'Istituto.

Tuttavia il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere un applicato, un custode ed un fattorino per il servizio interno dell'Istituto.

Lo stato giuridico di detto personale è regolato dalle norme stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il trattamento economico sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Al personale che viene assunto dal R. Istituto spetta il trattamento di quiescenza. Gli stipendi del personale sono, a tale scopo, soggetti ad una ritenuta speciale del 6 per cento.

Tutte le norme speciali relative al trattamento di quiescenza saranno stabilite con ulteriori disposizioni integrative.

E' fatta salva l'applicazione delle leggi generali di previdenza ed assistenza sociale per il personale che vi abbia diritto.

Art. 55.

Il Consiglio di amministrazione, in via transitoria, potrà mantenere in servizio, in luogo dell'applicato, l'attuale segretario con lo stipendio di cui ora è fornito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1046**.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. **409**.

Nuovo regolamento per il Museo e per la Mostra coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero delle colonie, il Museo coloniale al fine di raccogliere e ordinare la documentazione del progressivo svolgimento delle attività economiche e dello incivilimento delle colonie italiane.

Art. 2.

E' annessa al Museo una « Mostra campionaria » di propaganda coloniale, intesa a formare un centro di diffusione della conoscenza dei prodotti e delle lavorazioni delle colonie al fine di agevolare e rendere sempre più intense e proficue le relazioni commerciali fra la madrepatria e le colonie stesse.

Art. 3.

Il Museo coloniale, in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto, è regolato dalle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1917.

La Mostra campionaria è amministrata a parte, in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Il direttore del Museo coloniale e della Mostra campionaria è alla dipendenza diretta dell'Ufficio studi e propaganda, che coordina l'indirizzo e l'azione dei due istituti.

Allo stesso direttore è attribuita, fino a quando attende allo speciale incarico, una indennità nella misura stabilita col R. decreto 29 luglio 1927, n. 1531, per i capi ufficio.

Museo coloniale.

Art. 5.

Le raccolte del Museo coloniale sono:

1. Raccolte artistiche (statue, quadri, calchi, ecc.);
2. Numismatica, medaglieri, monili, avori, oggetti preziosi in genere;
3. Filatelica (colonie italiane);
4. Raccolta armi indigene;
5. Cimeli, documenti e ricordi storici;
6. Raccolte etnografiche;
7. Esemplari di fauna e pelli naturalizzate;
8. Prodotti caratteristici delle lavorazioni indigene e dei coloni, atti a dimostrarne il successivo svolgimento e progresso;
9. Oggetti vari non classificabili nelle precedenti categorie.

Art. 6.

Il Ministro può autorizzare la formazione di raccolte generali o singole di storia naturale, atte a dimostrare specialmente le particolari condizioni dei prodotti del suolo e del sottosuolo delle colonie.

Art. 7.

La direzione del Museo coloniale si tiene in relazione con gli istituti congeneri del Regno e, particolarmente, con i Musei e Gabinetti etnologici, di storia naturale e di merceologia, sia per coordinare le varie raccolte, che per l'eventuale scambio di esemplari.

Art. 8.

Il registro di entrata delle cose, che entrano a far parte del Museo coloniale, è unico; è consentita, tuttavia, la formazione di cataloghi separati per ciascuna delle categorie di cui all'art. 5, e, in ogni caso, obbligatoria per le cose pertinenti alla particolare raccolta di cui all'art. 6.

Art. 9.

Il Museo coloniale si intende dato in consegna al direttore dell'Istituto, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1917.

Il direttore, con il consenso del capo dell'Ufficio studi e propaganda, può tuttavia affidare, sotto la sua responsabilità, la custodia delle raccolte a funzionari dipendenti.

Art. 10.

Il riscontro periodico, di cui all'art. 627 del regolamento di contabilità generale, è eseguito, di regola, dal direttore dell'Ufficio studi e propaganda, che ne dà tempestivo avviso al Ministero delle finanze, perchè possa, occorrendo, designare un proprio funzionario ad assistervi.

Art. 11.

Quando, per fine di propaganda, il Ministero delle colonie autorizzi a prelevare ed esporre altrove raccolte o parti di

raccolte del Museo, il direttore ne cura personalmente il riscontro e i prelevamenti, ed, ove le cose debbano essere affidate ad altro ufficio o funzionario, ne fa particolareggiata consegna nei modi stabiliti dal 1° capoverso dell'art. 20 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 1917.

Art. 12.

Nessuna cosa pertinente alle raccolte del Museo può essere eliminata dal catalogo se non in seguito a decreto del Ministro per le colonie, su proposta del capo dell'Ufficio studi e propaganda, corredata da apposito verbale, che ne determini le cause.

Art. 13.

In caso di mutamento del direttore questi fa consegna del Museo al funzionario che lo sostituisce, con l'intervento del funzionario di ragioneria addetto all'Ufficio studi e propaganda, o di altro funzionario delegato dal direttore capo della ragioneria del Ministero; e della consegna si dà atto con apposito processo-verbale, previ quei riscontri che saranno ritenuti necessari per accertare la concordanza delle materiali consistenze con quelle risultanti dalle scritture.

Ove il direttore che cessa non sia, per qualsiasi ragione, in condizione di fare direttamente questa consegna e non creda di farvisi rappresentare, il Ministro delega un funzionario di pari grado ad assistere alle operazioni, sul risultato delle quali non è ammessa in nessun caso alcuna riserva od opposizione non inserita a verbale.

Art. 14.

Il direttore del Museo forma l'inventario delle raccolte attribuendo a ciascuna un valore complessivo di stima, che viene, su parere dell'Ufficio studi e propaganda, proposto all'approvazione del Ministro e, quindi, comunicato al Ministero delle finanze a mezzo della ragioneria centrale.

Mostra campionaria.

Art. 15.

La Mostra campionaria comprende l'esposizione permanente di campioni di prodotti del suolo e del sottosuolo e delle lavorazioni proprie e caratteristiche delle colonie italiane e, particolarmente:

Prodotti del suolo;
Minerali;
Prodotti animali;
Prodotti della pesca e del mare.

Art. 16.

La Mostra campionaria attua, o direttamente od in partecipazione con altri enti, tutte quelle iniziative che abbiano il fine di migliorare o intensificare i traffici con le colonie e prende parte, sia all'interno del Regno che all'estero, a mostre di prodotti e lavorazioni coloniali, a fiere campionarie ed esposizioni generali.

Art. 17.

Per l'attuazione di quanto è indicato nei due articoli precedenti la Mostra campionaria, a mezzo dei Governi coloniali, riceve in deposito dai produttori e commercianti delle colonie campioni di prodotti e di lavorazioni per esporli e venderli e può, con l'autorizzazione del Ministro, istituire in altre città rappresentanze per facilitare gli scambi fra le colonie ed il Regno.

Art. 18.

Il Ministro per le colonie autorizza la Mostra campionaria ad acquistare, salvo regolare rimborso, a mezzo dei Governi coloniali, campioni di merci e di prodotti coloniali che la direzione della Mostra stessa ritenga utile di fornire gratuitamente ad enti od a privati per ragioni di studio o per esperimenti scientifici, merceologici o industriali ed autorizza, altresì, la Mostra a stipulare particolari convenzioni con istituti del Regno, per attuare iniziative e provvedimenti intesi a migliorare le lavorazioni coloniali ed a favorire la utilizzazione dei prodotti.

Art. 19.

Per una più efficace esplicazione della sua attività e per il migliore raggiungimento dei suoi fini, la direzione della Mostra campionaria può, previa autorizzazione del Ministro, prendere accordi con enti autonomi di fiere campionarie, con l'Ente nazionale delle piccole industrie, con l'Opera nazionale del dopolavoro, e con l'Istituto nazionale L.U.C.E.

Art. 20.

Il Ministro per le colonie determina annualmente i contributi che i Governi coloniali debbono versare per concorrere nelle spese di manutenzione e di rifornimento sia del Museo che della Mostra campionaria.

Art. 21.

La Mostra campionaria ha un Consiglio di amministrazione composto come segue:

S. E. il Sottosegretario di Stato per le colonie, quale presidente;

tre membri designati dal Consiglio superiore coloniale;

il capo dell'Ufficio studi e propaganda del Ministero delle colonie;

il direttore capo della ragioneria centrale del Ministero stesso;

il direttore del Museo coloniale - direttore della Mostra campionaria coloniale.

Art. 22.

Spetta al Consiglio di amministrazione di proporre l'ordinamento amministrativo e contabile della Mostra, da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie di concerto col Ministro per le finanze; spetta inoltre al Consiglio stesso di approvare le condizioni generali ed i particolari accordi con istituti o privati per i depositi, le vendite e le commissioni; di deliberare su le convenzioni di cui agli articoli 16, 17 e 18; di dare il suo parere sulla proposta di provvedimenti per cui è richiesta l'approvazione del Ministro, e di avvisare ai mezzi migliori per il conseguimento dei fini della Mostra campionaria.

Art. 23.

Gli introiti per le vendite, per diritti di deposito, di commissione e di vendita, i contributi e qualunque altra entrata eventuale vanno versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro per le finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio del Ministero delle colonie, a termini del 2° comma dell'art. 41 della legge di contabilità generale dello Stato, le somme occorrenti per il pagamento di quote di entrate devolute ai Governi coloniali, o di somme comunque percette per conto di terzi.

Art. 24.

Su proposta del Consiglio d'amministrazione il Ministro per le colonie può disporre con suo decreto l'alienazione dei campioni e delle merci, in atto pertinenti al Museo coloniale ed eccedenti, o non rispondenti alla natura propria dell'istituto, quale è determinata all'art. 2 del presente decreto.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, delibera il passaggio al Museo coloniale di un esemplare di quei campioni, che riterrà utili a documentazione di lavori o di produzioni caratteristiche di cui importi conservare memoria.

Art. 25.

Tutto il materiale della Mostra è dato in consegna, su proposta del Consiglio di amministrazione, a un funzionario della carriera amministrativa o di ragioneria dell'Amministrazione centrale, previo, per quest'ultimo, il consenso del Ministero delle finanze.

Tale funzionario è soggetto alla diretta vigilanza del direttore capo della ragioneria centrale, che può esercitarla a mezzo di un suo funzionario delegato.

Allo stesso funzionario sono applicabili le disposizioni dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 26.

Entro il limite dell'assegnazione organica stabilita con la tabella IX allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, il Ministro per le colonie, su proposta del Consiglio di amministrazione, assegna al Museo ed alla Mostra campionaria il segretario, i funzionari amministrativi e di ordine, nonchè gli agenti subalterni che sono necessari.

Per la eventuale destinazione di personale appartenente alla ragioneria prende accordi col Ministro per le finanze.

Art. 27.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, darà le norme regolamentari che saranno ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto che ha vigore dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 31. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1047.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. **410.**

Istituzione, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, del monopolio della pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, lettera *d*), 13 e 36 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada in base all'articolo 36, n. 1, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, ha il monopolio della pubblicità fatta con qualsiasi mezzo lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati.

Art. 2.

Sono soggette alle disposizioni del presente decreto tutte le esposizioni di cartelli, stendardi, di quadri permanenti o provvisori: le targhette e diciture sui pali e fili aerei, sui serbatoi di benzina e sui veicoli, i richiami per il pubblico, i chioschi luminosi, le proiezioni semplici e quelle con cinematografo, le striscie o tele pubblicitarie, facsimili giganti di bidoni, barattoli, ecc., gli avvisi stampati, litografati, manoscritti sui muri prospicienti le strade statali od affissi sul suolo delle medesime o collocati in modo da essere comunque visibili dalle strade anzidette.

Le cennate disposizioni non si applicano invece alle pubblicità impiantate lungo le sedi delle autostrade, delle ferrovie, sia statali che esercitate dall'industria privata, e nell'interno delle stazioni.

Art. 3.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi ed i manifesti elettorali affissi direttamente dagli interessati, i manifesti delle autorità pubbliche, del Partito Nazionale Fascista, delle organizzazioni sindacali costituite a norma della legge 3 aprile 1926, n. 1130, purchè non contengano pubblicità di ditte, e gli avvisi relativi al culto.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto non sono considerati come pubbliche affissioni le insegne, le mostre od avvisi di carattere permanente di cui al R. decreto 23 febbraio 1923, n. 352, che a termini del decreto stesso sono colpiti dalla tassa sulle insegne, nonchè i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di pubblicità esposti in locali di commercio, compresi in essi i caffè, bars, ristoranti ed osterie, nelle finestre e porte a vetri dei medesimi, nell'interno e nell'esterno delle vetrine quando si riferiscono al commercio esercitato nei detti locali. In caso diverso essi sono soggetti al pagamento dei canoni di pubblicità. Similmente tutti i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre o nelle porte a vetri dei locali di commercio quando superino la superficie di 25 decimetri quadrati sono tassati in base alla tariffa normale di pubblicità permanente.

Art. 5.

La direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada potrà gestire il servizio della pubblicità in economia, secondo apposite norme da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per le finanze, o affidarlo in concessione, per periodi che saranno di volta in volta stabiliti, a ditte, persone od enti idonei che si impegnino di gestire il servizio stesso con proprio personale e con mezzi propri, a loro rischio e pericolo, osservando le disposizioni del presente decreto oltrechè delle leggi e regolamenti dello Stato, sulla base delle tariffe regolarmente approvate dall'Azienda, e sotto il controllo dell'Azienda stessa.

Art. 6.

La concessione di cui al precedente articolo potrà riguardare la pubblicità sul percorso di tutte le strade statali o di parte di esse.

I patti e le condizioni relativi alla concessione di cui al precedente articolo saranno fissati in apposito capitolato d'oneri che indicherà espressamente la durata della concessione, i mezzi con cui il concessionario provvederà al servizio di cui è incaricato, le tariffe, la percentuale riservata all'Azienda sugli introiti lordi ed il minimo dei proventi assicurati, i modi di versamento, l'ammontare della cauzione ove fosse richiesta, nonchè il divieto di subconcessione.

Art. 7.

Per ottenere l'autorizzazione alla pubblicità lungo le strade statali, quando il servizio sia stato dato in concessione, gli interessati devono rivolgersi direttamente al concessionario della pubblicità od ai suoi agenti presentando il disegno del tipo di pubblicità prescelta, le dimensioni, le diciture, indicando la località ed il periodo di tempo durante il quale la pubblicità dovrà rimanere esposta e se intendono o meno provvedere direttamente alla messa in opera dei cartelli o degli altri mezzi relativi alla pubblicità stessa.

I capi compartimento della viabilità hanno facoltà insindacabile di far modificare le diciture, i disegni, ecc. e di stabilire la località più opportuna per la posa dei pali e cartelli e di richiedere la rimozione di quella pubblicità che non fosse ritenuta adatta o rispondente a criteri di estetica, moralità, decoro, nonchè di prescrivere anche tutte le norme tecniche dirette ad evitare intralcio alla circolazione, menomazione delle bellezze panoramiche, danni alle cose ed alle persone.

Art. 8.

E' obbligo del concessionario, quando non vi provvedano gli interessati a termine dell'art. 7, di provvedere alla posa in opera dei cartelli, manifesti, ecc. pubblicitari, nonchè di ottenere il consenso dei proprietari privati degli edifici, case, pali, ecc. sui quali vengono poste le indicazioni pubblicitarie.

La manutenzione degli oggetti con cui si fa la pubblicità e dei suoi accessori è pure a carico del concessionario che deve provvedere alla rimozione degli oggetti stessi trascorso il periodo di esposizione stabilito.

A carico del concessionario sono pure tutte le tasse governative di bollo e registro, presenti e future, applicabili alla pubblicità.

Tutte le responsabilità verso i terzi in genere derivanti dal collocamento, mantenimento in opera e rimozione di qualunque pubblicità incombono altresì esclusivamente sul concessionario.

Art. 9.

Ogni oggetto scritto o disegno destinato alla pubblicità, che venga esposto senza l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, potrà essere rimosso a cura della Milizia della strada su richiesta del competente capo compartimento della viabilità ed i contravventori sono puniti a termini dell'art. 445 del Codice penale.

Del pagamento delle spese di rimozione e dell'ammenda sono responsabili i materiali esecutori e coloro per interesse dei quali sia stata eseguita l'affissione o la pubblicità.

Art. 10.

I cartelli indicatori degli itinerari stradali di direzione, curve, ecc. apposti dal R.A.C.I. e dal Touring Club Italiano in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'A.A.S.S., in quanto contengano diciture, disegni, ecc. destinati alla pubblicità, sono assoggettati per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto ad una speciale tassa annua di L. 1, da percepirsi a cura degli enti che provvedono alla collocazione dei cennati cartelli e versata direttamente all'A.A.S.S.

Essa è rivedibile al termine del primo triennio.

Art. 11.

Le tariffe per qualunque genere di pubblicità sulle strade statali od in vista di esse sono approvate dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, inteso il parere del Consiglio di amministrazione dell'A.A.S.S.

Art. 12.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto tutte le forme di pubblicità esistenti sulle strade statali ed in vista di esse dovranno essere regolarizzate a cura degli interessati nei modi di cui al presente decreto, sotto la comminatoria del precedente art. 9.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 32. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1048**.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1929, n. **411**.

Approvazione della convenzione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Bergamo-Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di iniziare subito i lavori dell'autostrada Bergamo-Brescia;

Udito il parere del commissario governativo per l'autostrada Pedemontana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 22 gennaio 1929-VII, inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 25, tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima bresciana autovie con sede in Brescia per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata

ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Bergamo e Brescia, della lunghezza complessiva di chilometri 45.636.55.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione per la strada sopra cennata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Società concessionaria.

La Società stessa potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variante e rettifica delle espropriazioni che si manifesti necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno, per tutto il resto, le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3179, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, statali e provinciali e delle loro dipendenze, nonchè le relative servitù e doveri delle proprietà laterali, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5.

Gli agenti della Società bresciana autovie, che dovranno prestare giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il cómpito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche approvate con R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 7.

Le somme che verranno rimborsate dalla Società a norma dell'art. 14 della citata convenzione saranno versate in conto entrate eventuali del Tesoro. Quelle che si ricaveranno per effetto dell'applicazione, ad opera compiuta, della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria andranno a totale beneficio dell'Erario e saranno anch'essere versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 8.

Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Società anonima bresciana autovie capitalizzando il sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualità rilasciati dallo Stato.

Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili anche nei casi di decadenza e di riscatto.

Art. 9.

La convenzione stipulata con la Società bresciana autovie è esente dai diritti di segreteria e verrà registrata col pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Società concessionaria.

Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue pertinenze ed accessori saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1049**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. **407**.

Autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Trieste è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Comune, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 29. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Palaia, in provincia di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario politico del Fascio di Palaia (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Palaia (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 352. — SABBATINI.

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 27 settembre u. s. con il quale si prorogava fino al 1° aprile p. v., il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani sanitari italiani in Perugia;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Veduta la proposta del prefetto di Perugia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario suddetto per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° ottobre 1929.

Il prefetto di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1929.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile in Campiglia Marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1928, con il quale si prorogava fino al 1° corrente il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità di Campiglia Marittima e dell'Asilo infantile esistente nello stesso Comune;

Vista la proposta del prefetto di Livorno;
Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 maggio 1929.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(1204)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-18072.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Milkovich fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 maggio 1892 e residente a Triestè, Conconello 519, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Emiliani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milkovich è ridotto in « Emiliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Milkovich nata Ferluga fu Giovanni, nata il 24 settembre 1889, moglie;
2. Danilo di Antonio, nato il 16 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(858)

N. 11419-18088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Novic fu Luigi, nato a Trieste il 12 giugno 1900 e residente a Trieste, Trebiciano, 181, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novic è ridotto in « Novelli »
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Novic nata Mozina di Giovanni, nata il 3 luglio 1902, moglie;
2. Bruno di Giovanni, nato il 5 dicembre 1923, figlio;
3. Angelo di Giovanni, nato il 14 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(859)

N. 11419-14966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pacor fu Domenico, nato a Trieste il 1° maggio 1879 e residente a Trieste, via Concordia n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacorini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pacor è ridotto in « Pacorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Pacor nata Prescheru fu Giuseppe, nata il 12 marzo 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(860)

N. 11419-17283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Pachor fu Pietro, nato a Trieste il 23 dicembre 1876 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 891, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paccori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Pachor è ridotto in « Paccori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Pachor nata Svab fu Giuseppe, nata il 27 settembre 1884, moglie;
2. Giuseppina di Pietro, nata il 26 febbraio 1910, figlia;
3. Pierina di Pietro, nata il 1° ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(861)

N. 11419-18563.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Paulovich fu Giorgio, nato a Mondelebotte (Visignano) il 26 agosto 1889 e residente a Trieste, via Monfort 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Paulovich è ridotto in « Pauli »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Paulovich nata Sterpin fu Giovanni, nata il 13 maggio 1892, moglie;
2. Elsa di Pietro, nata il 30 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(862)

N. 11419-7495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Pauernfeind fu Massimiliano, nato a Trieste il 31 ottobre 1875 e residente a Trieste, via Ciamician, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Panfieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Pauernfeind è ridotto in « Panfieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alda Pauernfeind nata Mez di Achille, nata il 17 maggio 1896, moglie;
2. Lidia di Silvio, nata l'11 febbraio 1914, figlia;
3. Alda di Silvio, nata il 24 febbraio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(863)

N. 11419-16834.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ravbar fu Valentino, nato a Monrupino il 27 agosto 1881 e residente a Trieste, via Commerciale, 91, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ravbar è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Ravbar nata Brundula di Stefano, nata il 18 marzo 1884, moglie;
2. Milan di Giuseppe, nato il 24 giugno 1910, figlio;
3. Ludmilla di Giuseppe, nata il 18 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(864)

N. 11419-12040

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Regent fu Bortolo, nato a Trieste il 23 maggio 1871 e residente a Trieste, Salita Gretta 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reggente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Regent è ridotto in « Reggente ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Regent nata Puntar fu Simone, nata il 7 giugno 1877, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 19 marzo 1908, figlio;
3. Mario di Antonio, nato il 2 agosto 1910, figlio;
4. Carlo di Antonio, nato il 25 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(865)

N. 11419-16835.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Reperger fu Paolo, nato a Pola il 27 luglio 1886 e residente a Trieste, via della Madonnina, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Remonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Reperger è ridotto in « Remonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Reperger nata Levi di Sansone, nata il 17 marzo 1891, moglie;
2. Vera di Oscarre, nata il 5 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(866)

N. 11419-15699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Rigovich fu Marco, nato a Cherso il 12 aprile 1894 e residente a Trieste, Androna delle Pancogole, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rigoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Rigovich è ridotto in « Rigoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clelia Rigovich nata Zongoli di Giacomo, nata l'11 marzo 1894, moglie;
2. Giacomo di Marco, nato l'8 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(867)

N. 11419-14553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Rosanz fu Giuseppe, nata a Capodistria il 20 gennaio 1891 e residente a Trieste, Gretta 125, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Rosanz è ridotto in « Rosano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(868)

N. 11419-17604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Federico Roth fu Edoardo, nato a Trieste il 15 gennaio 1863 e residente a Trieste, via San Vito n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Federico Roth è ridotto in « Rosso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alberta Roth nata Ursich fu Giorgio, nata il 23 febbraio 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(869)

N. 11419-15156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Rotter fu Edoardo, nato a Trieste il 13 gennaio 1883 e residente a Trieste, via dei Pallini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rotteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Rotter è ridotto in « Rotteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rotter nata Kastelic fu Giovanni, nata il 2 settembre 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(870)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ermanno Sablich fu Luigi, nato a Trieste il 2 ottobre 1887 e residente a Trieste, via di Cologna n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Sablich è ridotto in « Sabini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosa Sablich nata Badin fu Giuseppe, nata il 26 dicembre 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(872)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con nota in data 5 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali.

(1206)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con nota in data 6 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano.

(1207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del sig. Agostino Saglia a componente il Consiglio provinciale sanitario di Parma.

Si comunica che con R. decreto 21 febbraio 1929 (registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1929, registro n. 2 Interno, foglio n. 298) il signor farmacista Agostino Saglia è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Parma pel triennio 1927-1929 in sostituzione del signor farmacista Giuseppe Corsi.

(1190)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendovi fondato sospetto della presenza della fillossera nei comuni di Ancarano, Arsita, Basciano, Bisenti, Campli, Castel Castagna, Castello, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Nereto, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana, in provincia di Teramo, con decreto in data 31 marzo 1929-VII, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(1194)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 17 marzo 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Genoni, in provincia di Cagliari, con orario limitato di giorno.

(1195)

Si comunica che il giorno 28 marzo 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Veglio Mosso, in provincia di Vercelli, con orario limitato di giorno.

(1196)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 23 marzo 1929-VII, a Lasnigo, in provincia di Como, venne attivata una agenzia telegrafica.

(1197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio irriguo del torrente Gallico, in Reggio Calabria, e nomina del Regio commissario.

Con R. decreto 24 agosto 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1928, registro 18 Lavori pubblici, foglio 396, previo il riconoscimento giuridico dell'Ente, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo del torrente Gallico, con sede in Reggio Calabria, con la conseguente nomina di un Regio commissario nella persona dell'avv. Mario Calogero, di Gallico.

(1191)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Senise in provincia di Potenza.

Con R. decreto 29 febbraio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1929, al registro n. 6, foglio 164, è stato riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il Consorzio di irrigazione di Senise, provincia di Potenza, ed è stata altresì nominata la Deputazione provvisoria.

(1192)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della Molinara in provincia di Potenza.

Con R. decreto 21 febbraio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1929, registro n. 6, foglio 59, è stato riconosciuto giuridicamente il Consorzio di irrigazione della Molinara od Acqua Grande nei comuni di Marsicovetere e Marsiconovo, in provincia di Potenza, ed è stata altresì nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(1193)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 79.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.73	Belgrado	33.67
Svizzera	368.17	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.842	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	288 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2,656	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.535	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	69.875
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.70
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.45
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	179892	Casone Pietro di Giuseppe, domic. a Suardi (Pavia) - vincolata. L.	70 —
4.50 %	17730	Congregazione di carità di Penna Sant'Andrea (Teramo) per la Confraternita o Cappella del Rosario e Carmine . . . . . L.	198 —
Cons. 5 %	219209	Rusconi Giordano Cordelia ed Umberto fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Barbieri Antonietta fu Agostino, vedova Rusconi, domic. in Dergano di Affori (Milano) in parti uguali. L.	1,000 —
3.50 %	500076	La Monaca Salvatore di Raffaele - vincolata . . . . . L.	17.50
»	528496	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	1281	Moffa Lorenzo fu Pietro . . . . L.	20 —
3.50 %	415876 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Liveriero Emilia fu Alessandro, moglie di Ettore Capponi, domic. in Roma . . . . . L. per l'usufrutto: Borgna Maddalena fu Placido, vedova di Liveriero Alessandro domic. in Asti (Alessandria).	84 —
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esercizio 1925-26 scadenza 17-3-1927	2465 3607	Rolandi Celeste di Luigi . . . . { capitale L. { capitale L.	1,000 — 2,000 —
3.50 %	789172 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Luchelli Pietro di Giacomo, domic. a Potenza. L. per l'usufrutto: Luchelli Giacomo fu Pietro, domic. a Potenza.	903 —
Cons. 5 %	49966	Lofaso Antonio di Giovanni, domic. a New York . . . . L.	30 —
»	84850	Intestata come la precedente . . . . L.	100 —
3.50 %	621373	Cirillo Maria-Vincenza-Emilia fu Onofrio, moglie di Costabile Pasquale fu Vincenzo, domic. a Boscotrecase (Napoli) - vincolata . . . . L.	133 —
Cons. 5 %	289946	Ferrero Catterina-Maria fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Cordero Teresa vedova di Ferrero Pietro, domic. a Castagnito (Cuneo) . . . . L.	340 —
»	102658	Zucco Giuseppe di Pietro, domic. in Agliè (Torino) . . . . L.	280 —
3.50 %	520663	Puricelli Marinella del vivente Luigi, nubile, domic. a Milano - vincolata . . . . L.	280 —
»	634668	Chiesa di S. Leonardo di Collalto frazione di Segnacco (Udine). L.	7 —
»	514622	Chiesa Filiale di S. Leonardo di Collalto della Soima in comune di Segnacco (Udine) . . . . L.	164.50
»	10949	Chiesa di S. Leonardo di Collalto della Soima in Segnacco (Udine). L.	7 —

Roma, 30 novembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(396)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 22 marzo 1929-VII, il sig. Cuccia Giuseppe di Giuseppe, notaio residente ed esercente in Brescia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1188)

Con decreto del Ministro per le finanze in data 22 marzo 1929, i notari signori Murgia Ignazio, di Cagliari, e Pintor Giuseppe, di Quarto Sant'Elena, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 296.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3657 mod. X — Data della ricevuta: 24 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione della ricevuta: Traverso Quirico di Gio. Battista, domic. a Certosa (Genova) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 marzo 1929-VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(632)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 274.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 304158 per la rendita annua di L. 1060, intestato ad Alvino Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti Carolina vedova Alvino, domiciliato a Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa averv interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: IACURTI.

(416)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di delegato corporativo centrale nel ruolo organico del Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli art. 2 e 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del Ministero delle corporazioni, e detta norme per la prima attuazione dei ruoli stessi;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1927 che stabilisce le norme riguardanti i concorsi per titoli previsti dagli art. 2 e 7 del sopracitato Regio decreto;

Decreta:

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di delegato corporativo centrale (grado 6°, gruppo *A* - Servizi speciali delle corporazioni) nel ruolo organico del Ministero delle corporazioni.

Sono ammessi al predetto concorso i funzionari di ruolo del Ministero delle corporazioni appartenenti al gruppo *A*, di grado settimo, muniti di laurea in giurisprudenza, o di laurea in scienze commerciali, o in scienze sociali e politiche, aventi almeno otto anni di servizio effettivo nell'Amministrazione dello Stato.

La domanda di ammissione al concorso, corredata dagli eventuali titoli o documenti, deve essere redatta su carta da bollo da L. 3, e presentata o fatta pervenire, in plico raccomandato, al Ministero delle corporazioni entro le ore 19 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per l'esame e la valutazione dei titoli, e per ogni altra operazione inerente al concorso, si osserveranno le disposizioni contenute nel proprio decreto 7 luglio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1927, n. 179.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
BOTTAI.

(1203)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.